NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE E DI INTERROGATORIO DI GARANZIA

Art. 2

Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: "a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari"; "b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Quando competente a provvedere sulla misura cautelare e' la corte di assise o il tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato."; "c) nel comma 5, dopo le parole: "il giudice" sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,".

Versione in vigore dal 23 febbraio 1999, non più in vigore dal 24 aprile 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia
Estremi	Decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-competenza-della-corte-di-assise-e/art-2-modifiche-all-articolo-294-del-codice-di-procedura-penale-concernente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it